

PRINCIPALI SANZIONI PER VIOLAZIONI SU STRUMENTI METRICI – AGGIORNATE AL DM 93/2017

VIOLAZIONE E ARTICOLO VIOLATO	NORMA SANZIONATORIA	SANZIONE	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (entro 60gg)	AUTORITA'/SCRITTI DIFENSIVI
1. Chiunque commercializza o metta in servizio di strumenti per pesare a funzionamento non automatico di omologazione europea (NAWI) privi dell'idonea marcatura di cui all'articolo 6-bis – D.Lgs.517/92 (CE e marcatura metrologica supplementare) –	Articolo 13 comma 1 D.Lgs. 517/92	da € 500 a € 1.500	€ 500	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
2. Organismi notificati che consentano l'applicazione della marcatura di conformità (CE e marcatura metrologica supplementare) a NAWI non conformi - (che non rispettano i requisiti essenziali indicati dall'articolo 3 bis D.Lgs. 517/92)	Articolo 13 comma 1 D.Lgs. 517/92	da € 500 a € 1.500	€ 500	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
3. Omessa o ritardata richiesta di verifica periodica di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) – violazione dell'articolo 4 del DM 21/04/2017 n. 93 - il DM 93/2017 viene considerato regolamento di attuazione del D.Lgs. 517/92, regolamento previsto dall'articolo 10 dello stesso Decreto Legislativo.	Articolo 13 comma 2 D.Lgs. 517/92	da € 500 a € 1.500	€ 500	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
4. Mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 8 comma 1 del DM 93/2017 per titolari strumenti NAWI - (comunicare inizio/fine/sospensione utilizzo strumento; mantenere e curare integrità di marchi contrassegni sigilli; conservare il libretto metrologico; curare il corretto funzionamento dello strumento e non utilizzarlo se palesemente difettoso/inaffidabile). Il DM 93/2017 si considera attuativo del D.Lgs. 517/92, regolamento previsto dall'articolo 10 dello stesso Decreto Legislativo.	Articolo 13 comma 2 D.Lgs. 517/92	da € 500 a € 1.500	€ 500	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente

5. Chiunque commercializza o metta in servizio strumenti disciplinati dalla direttiva M.I.D. (measuring instrument directive, direttiva 2014/32/UE) non conformi ai requisiti essenziali prescritti (richiamati dall'articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 22/2007) e privi della marcatura della idonea marcatura CE	Art. 20 comma 1 D.Lgs. 22/2007	da € 500 a € 1.500	€ 500	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
6. Operatore economico che immetta sul mercato o metta in servizio strumenti M.I.D. con non conformità formali – elencate dall'articolo 17 comma 1 del D.Lgs. 22/2007 (è sanzionato l'operatore di volta in volta individuato come responsabile dell'osservanza delle norme)	Art. 20 comma 2 bis D.Lgs. 22/2007	da € 500 a € 1.500	€ 500	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
7. Omessa o ritardata verifica periodica di strumenti M.I.D. – violazione dell'articolo 4 del DM 93/2017 - il DM 93/2017 viene considerato regolamento di attuazione del D.Lgs. 22/2007, regolamento previsto dall'articolo 19 dello stesso Decreto Legislativo.	20 comma 2 bis D.Lgs. 22/2007	da € 500 a € 1.500	€ 500	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
8. Mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 8 comma 1 del DM 93/2017 per titolari strumenti M.I.D. - (comunicare inizio/fine utilizzo strumento; mantenere e curare integrità di marchi contrassegni sigilli; conservare il libretto metrologico; curare il corretto funzionamento dello strumento e non utilizzarlo se palesemente difettoso/inaffidabile). il DM 93/2017 viene considerato regolamento di attuazione del D.Lgs. 22/2007, regolamento previsto dall'articolo 19 dello stesso Decreto Legislativo.	20 comma 2 bis D.Lgs. 22/2007	da € 500 a € 1.500	€ 500	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
9. Omessa o ritardata verifica periodica di <u>strumenti diversi dagli strumenti per pesare a funzionamento non automatico di omologazione europea (NAWI) e dagli strumenti disciplinati dalla direttiva M.I.D</u> 10. – violazione dell'articolo 4 del DM 93/2017	Art.692 C.P. modificato da D.Lgs. 507/99	Da € 103 a € 619	€ 206	Prefetto (Art.59 D.Lgs. 507/1999)

<p>10. Mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 8 comma 1 del DM 93/2017 da parte di titolari di strumenti diversi dai NAWI e dai M.I.D.(comunicare inizio/fine utilizzo strumento; mantenere e curare integrità di marchi contrassegni sigilli; conservare il libretto metrologico; curare il corretto funzionamento dello strumento e non utilizzarlo se palesemente difettoso/inaffidabile).</p>	<p>Art.692 C.P. modificato da D.Lgs. 507/99</p>	<p>Da € 103 a € 619</p>	<p>€ 206</p>	<p>Prefetto (Art.59 D.Lgs. 507/1999)</p>
<p>11. Detenzione nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, di misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, (detenzione di strumenti non omologati per le funzioni di metrologia legale) – violazione Art. 692 C.P.</p>	<p>Art.692 C.P. modificato da D.Lgs. 507/99</p>	<p>Da € 103 a € 619 per ciascuna violazione</p>	<p>€ 206</p>	<p>Prefetto (Art.59 D.Lgs. 507/1999)</p>